

Il Consiglio di Stato

richiamati:

- l'art. 40 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp, RS 818.101), secondo il quale le autorità cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di persone e possono in particolare tra l'altro chiudere scuole, altre istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio;
- l'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 16 febbraio 2022 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare, RS 818.101);
- la risoluzione governativa n.4311 dell'8 settembre 2021 e le direttive sull'uso delle mascherine per il personale attivo nelle strutture sociosanitarie;
- la risoluzione governativa n.729 del 16 febbraio 2022 che prevedeva l'obbligo di portare una mascherina facciale all'interno degli istituti scolastici per gli allievi e docenti dei percorsi formativi professionali del settore sanitario che svolgono un apprendistato o degli stage in luoghi di cura dove la mascherina è obbligatoria per il personale;

sentito l'Ufficio del medico cantonale;

su proposta del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport,

risolve:

1. Per gli allievi e i docenti dei percorsi formativi professionali del settore sanitario che prevedono degli stage in luoghi di cura dove la mascherina è obbligatoria per il personale è mantenuto l'obbligo di portare una mascherina facciale all'interno degli istituti scolastici, nonché nel corso delle attività scolastiche svolte in immobili terzi esterni alla scuola.
2. Le mascherine per il personale docente sono fornite dalla scuola per un uso di una al giorno.
3. La presente risoluzione entra in vigore immediatamente ed ha effetto fino alla fine dell'anno scolastico 2021/2022. Essa è pubblicata sul Foglio ufficiale e in forma elettronica nel sito del Cantone.
4. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 71 LPAm).


RG n. 1527 del 30 marzo 2022

5. Comunicazione:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch);
- Divisione della formazione professionale (decs-dfp@ti.ch) e per il suo tramite alle direzioni scolastiche
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Sezione della logistica (dfe-sl@ti.ch)
- Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch)
- Controllo cantonale delle finanze (ccf@ti.ch).

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri